

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Via Gattamelata, n.64 – 35128 Padova

Codice fiscale/P.I.: 04074560287

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

Fornitura citofluorimetro a flusso a 5 laser per l'U.O.C. Immunologia e Diagnostica

Molecolare Oncologica

CIG 9158468EDE

Con la presente scrittura privata tra:

- la dott.ssa Patrizia Benini, nata a Arco (TN) il 10/06/1959, (Cod. Fisc. BNNPRZ59H50A372P), la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova;

E

- il _____, nato a _____ il _____ (CF: _____),
il quale interviene nella sua qualità di _____, per la stipula del contratto
d'appalto e quindi in nome e per conto della ditta _____ con sede legale in
_____, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di _____ al numero _____

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 319 del 07.04.2022 il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta per la fornitura di n.1 citofluorimetro a flusso a 5 laser,

- con deliberazione n. _____ del _____ il Commissario dell'Istituto Oncologico Veneto ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. ____ del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., della fornitura di _____, a favore della ditta _____ con opzione di _____, per l'importo dettagliato al successivo articolo 3.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Il Capitolato speciale, allegato al presente contratto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Schema di contratto

I documenti richiamati nel presente Contratto e diversi dal Capitolato Speciale (cauzione definitiva, offerta ditta, dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, Duvri definitivo, ecc.) sono depositati agli atti dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto.

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto quanto segue:

Prestazione principale (fornitura)

Prestazioni secondarie

Art.3- Durata dell'appalto ed importo contrattuale

Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di garanzia offerto dall'aggiudicatario (minimo 12 mesi), oltre ai tempi necessario per l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura.

L'importo contrattuale ammonta ad € ***** oltre IVA ed è comprensivo delle seguenti voci:

	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
Totale (Iva esclusa):	€

L'importo stesso si intende comprensivo degli oneri relativi al ritiro, trasporto e smaltimento dell'apparecchiatura da sostituire, del trasporto, consegna, montaggio e collaudo della nuova apparecchiatura e di ogni altro onere necessario per la corretta e completa esecuzione della fornitura.

Schema di contratto

Art. 4 - Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, aperto presso _____ IBAN _____ e che le persone delegate ad operare su tale conto sono: _____, nato a _____ il _____ cod.fiscale _____; _____, nato a _____ il _____ cod. fiscale _____.

Art. 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec)

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. ___ del _____ nella persona di _____.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, si dovrà attenere a quanto disposto dagli artt. 101 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

L'Istituto si riserva la facoltà di nominare successivamente, su indicazione del Dec, un assistente al Dec.

Art. 6 - Termini di pagamento e fatturazione

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

Per la fornitura del citufluorimetro:

- a seguito di emissione del certificato di positiva verifica di conformità/collaudato provvisorio del sistema, il RUP emetterà il certificato di pagamento della rata di acconto pari al 100% del valore riferito all'attrezzatura;

Il pagamento sarà effettuato nel termine di 60 giorni dall'avvenuto collaudo.

Tale termine è oggettivamente giustificato in ragione della complessità quanti/qualitativa degli approvvigionamenti di beni e servizi, sia di carattere istituzionale che di ricerca, dell'Istituto Oncologico Veneto, nella sua duplice veste di Ente del SSN e di I.R.C.C.S.

I certificati di pagamento indicano la ritenuta dello 0,5 % (art. 30 co. 5-bis del Codice), nonché le eventuali ritenute per la compensazione dell'anticipazione, qualora richiesta ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss m. e i.

Schema di contratto

Le singole fatture potranno essere emesse dal fornitore al momento dell'adozione di ciascun stato di avanzamento. L'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice **CIG: 9158468EDE**; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura-UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa infine che il tesoriere dell'Istituto applica una commissione bancaria di Euro 2,49 a carico dei fornitori sui pagamenti superiori a 2 mila euro effettuati dallo IOV ai fornitori stessi (vedasi avviso pubblicato sul sito dell'Istituto, sezione "fornitori").

Art. 7 – Modifiche di contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, qualora si incorra in una delle fattispecie elencate al medesimo art. 106, l'Istituto ha facoltà di ridurre o incrementare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (v. art. 1 Disciplinare di Gara)

Art. 8 - Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019. Si fa riferimento all'articolo 14 del Capitolato Speciale.

Schema di contratto

Art. 9 - Recesso unilaterale

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che per questo l'Aggiudicatario possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una similare procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale.

L'Istituto potrà recedere dal contratto, infine, nelle ipotesi di cui all'art. 1674 del codice civile (resta salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i.), dal D.Lgs. 159/2011 (art. 88, co. 4-bis e 4-ter, art. 92, co 3 e 4 e art. 95).

In caso di recesso ai sensi dell'art. 88, co 4-ter del D.Lgs. 159/2011, verrà applicato l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016

Art. 10 - Privacy

L'Aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal GDPR 2016/679.

Art. 11 - Cessione del credito

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

Schema di contratto

Art. 12 – Cessione del contratto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 13 – Foro competente e ricorso.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Tel. 041/2403911 - Fax 041/2403940.

Art. 14 - Spese contrattuali

Il contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo sono interamente a carico dell'appaltatore.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegati nella normativa di settore.

Art. 16 -Clausola finale

Il presente atto, si compone di n. x facciate (comprehensive dell'allegato capitolato), viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Schema di contratto

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Dott. _____

DITTA
